

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera C.I.C.R. del 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 29.07.2003

Condizioni applicate dal 01/07/2009 al 30/09/2009
INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

<p>FIDES Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A. VIA CRESCENZIO, 16 - 00193 ROMA (RM) Cap. Sociale € 1.100.000,00 i.v. - Cod. Fiscale 00667720585 P. IVA 00922061007 - CCIAA n° 140398 Iscrizione U.I.C. n° 646 Elenco Intermediari Finanziari fides@fidesspa.com</p>	<p>(TIMBRO dell'Agente in Attività Finanziaria o Mediatore Creditizio e n° iscrizione all'Elenco U.I.C.)</p>
---	--

<p>Banca Popolare Pugliese ScpA Sede legale: via Provinciale Martino, 5 - 73052 Parabita (LE) Tel.: 0833.500111 - internet: www.bpp.it Cap. soc. € 135.565.092,00 - Iscr. Albo Gruppi Bancari n° 5262 Cod. Fisc., P.IVA e iscr. R.I. n°02488590754 Capogruppo del Gruppo Banca Popolare Pugliese</p>	<p>TERCAS - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA Sede Legale: Corso San Giorgio, 36 - 64100 Teramo Tel.: 0861 3251 - e-mail: creditispeciali@tercas.it Cap. soc. € 26.000.000,00 - Iscr. Albo Gruppi Creditizi n° 6060.8 Cod. Fisc. e P. IVA n° 00075100677 Gruppo TERCAS</p>	<p>B@nca 24-7 SpA Sede Legale: Piazza V. Veneto, 8 - 24122 Bergamo Tel.: 035.3833611 - e-mail: info@banca247.it Cap. soc. € 100.000.000,00 i.v. Iscr. Albo Gruppi Bancari n° 5026 0 Cod. Fisc., P.IVA e REA Bg n° 02805490162 - Gruppo BPU banca Banche Popolari Unite sogg. all'attività di dir. e coord. di BPU banca</p>
<p>Fineco Prestiti S.p.A. Sede Legale: Via Calabria, 31 - 20158 Milano Tel.: 02.28361 - internet: www.fineco.it Cap. soc. € 101.000.000,00 - Iscr. U.I.C. n° 37515 Cod. Fisc. e iscr. R.I. n° 04015520267 - P. IVA n° 04015520267 Gruppo Bancario Unicredito Italiano - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n° 3135</p>	<p>Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a.r.l. Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano Tel.: 02.77001 - internet: www.bpm.it Cap. soc. € 2.401.664.850,80 - Iscr. Albo Gruppi Creditizi n° 5584.8 Cod. Fisc. e P. IVA n° 00715120150 Gruppo BIPIEMME Banca Popolare di Milano</p>	<p>Apulia prontoprestito SpA Sede Legale: Via T. Solis, 40 - 71016 San Severo (FG) Tel.: 0882.201111 - e-mail: cqs@bancapulia.it Cap. soc. € 208.500.000,00 - Iscr. El. Gen. Intr.ri Fin.ri n° 32387 Cod. Fisc., P.IVA e REA Fg n° 02875460244 Società del gruppo bancario BancApulia SpA</p>
<p>UniCredit Consumer Financing Bank SpA Sede Legale: Via Calabria, 31 - 20158 Milano Tel.: 02.37731 - e-mail: cqs_del@clarima.unicredit.it Cap. soc. € 242.884.000,00 - Iscr. Albo Gruppi Bancari n° 3135.1 Cod. Fisc. e iscr. R.I. n° 05140920017 - P. IVA n° 12916650158 Società del gruppo bancario UniCredito Italiano</p>		

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Cessione del Quinto

La cessione del quinto dello stipendio è una forma di finanziamento disciplinata per legge. È un prestito personale destinato esclusivamente ai lavoratori dipendenti, che possono ottenerlo cedendo all'Istituto finanziatore fino a un quinto del proprio stipendio mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga effettuate direttamente dall'ente od azienda presso la quale il Cliente lavora. La cessione del quinto è disciplinata dal DPR n. 180 del 5/1/50 e successivi provvedimenti. Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

Delegazione di Pagamento

La delegazione di pagamento è un prestito personale destinato e esclusivamente ai lavoratori dipendenti, i quali possono delegare l'ammistrazione presso la quale dipendono a trattenere mensilmente dalla propria busta paga quote del proprio stipendio per un periodo massimo di 120 mesi al fine di ottenere un finanziamento. La delega di pagamento è disciplinata dagli artt. 1269 e 1723 del codice civile sul mandato irrevocabile. Per i dipendenti dello Stato si fa riferimento alle circolari del Ministero del Tesoro n. 46 dell'8 agosto 1996, n. 63 del 16 ottobre 1996, n. 29 del 11 marzo 1998. Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

SERVIZI ACCESSORI

I finanziamenti prevedono, per legge, la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita impiego. Nel primo caso l'assicurazione si assumerà l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del Cliente, mentre in caso di perdita di impiego è salvo il diritto della compagnia di rivalersi sul Cliente ivi comprese le eventuali liquidazioni dovute a qualunque titolo. I costi delle assicurazioni saranno a totale carico del cliente e i relativi premi verranno trattenuti e versati alla compagnia di assicurazione direttamente dalla Società Procuratrice al momento dell'erogazione del prestito.

I finanziamenti prevedono la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita impiego. Nel primo caso l'assicurazione si assumerà l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del Cliente, mentre in caso di perdita di impiego è salvo il diritto della compagnia di rivalersi sul Cliente ivi comprese le eventuali liquidazioni dovute a qualunque titolo. I costi delle assicurazioni saranno a totale carico del cliente e i relativi premi verranno trattenuti e versati alla compagnia di assicurazione direttamente dalla Società Procuratrice al momento dell'erogazione del prestito.

RISCHI

Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

NOTE

Per i richiedenti pensionati INPDAP, INPS e IPOST la sola operazione possibile è la Cessione del Quinto dello Stipendio. In tal caso per "retribuzione mensile" deve intendersi la "pensione mensile", per "azienda o amministrazione" l'"Ente previdenziale o Fondo pensionistico" e per "polizze assicurative" la sola "polizza Vita".

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE CONDIZIONI MASSIME APPLICATE

DESCRIZIONI	CESSIONE DEL QUINTO	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
A - TAN (tasso nominale annuo per il calcolo degli interessi), con riferimento all'anno civile	8 %	8 %
B - Imposta: sostitutiva, calcolata sul capitale lordo mutuato, se trattasi di istituto bancario; di bollo, se trattasi di istituto finanziario	0,25 % € 14,62	0,25 % € 14,62
C - Interessi di mora calcolati su base annua	2 % oltre il TAN	2 % oltre il TAN
D - Valuta applicata trenta giorni antecedente la scadenza della prima rata indicata nel contratto	5 %	
E - Commissioni bancarie massime calcolate sul capitale lordo mutuato		5 %
F - Commissione per l'Intermediario incaricato ivi comprese le commissioni dell'Agente o Mediatore	entro il TAEG	entro il TAEG
G - TEG: per importi fino a € 5.000,00 per importi superiori a € 5.000,00 TAEG: comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, assicurative, ecc...	18,87 % 13,815 % 29,500 %	18,87 % 13,815 % 29,500 %
H - Polizza vita e rischi di versità d'impiego in virtù delle quali il cliente avrà copertura dei rischi vita nonché di perdita della occupazione e della riduzione della retribuzione in funzione del rimborso del capitale da mutuare (inclusi nel calcolo del T.A.E.G.)	27 %	27 %
I - Spese fisse dell'intermediario (comprese tasse per notifica e registrazione)	€ 270,00	€ 270,00
L - Spese/Commissioni per l'estinzione anticipata del finanziamento calcolate sul capitale residuo	1 %	1 %
M - Spese per singolo invio degli estratti conto e delle comunicazioni periodiche	€ 1,00	€ 1,00
N - Penale di decadenza dal beneficio del termine	€ 0,00	€ 0,00
O - Modalità di calcolo degli interessi: con piano di ammortamento alla "francese" tasso annuo nominale (T.A.N.) con riferimento all'anno civile (divisore 365) o interessi anticipati attualizzati al tasso nominale annuo indicato nel contratto		
P - Oneri fiscali connessi alle comunicazioni periodiche (imposta di bollo)	€ 0,00	€ 0,00
Q - Spese di esazione rata dell'intermediario	€ 5,00	€ 5,00
R - Rimborso spese per informazione precontrattuale	€ 10,00	€ 10,00
S - Spese per emissione di duplicati di documenti	€ 20,00	€ 20,00

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Cessione del Quinto

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: Il contratto si conclude nel momento della contestuale sottoscrizione tra le parti. L'erogazione del finanziamento avrà luogo entro 30 giorni dall'ottenimento della dichiarazione scritta (b enestare) de ll'Amministrazione presso la quale il Cedente lavora sul proprio impegno a trattenere le quote cedute dalla retribuzione mensile del Cedente stesso. La valuta riconosciuta al cedente sarà di 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata indicata nel contratto.

PAGAMENTI: Il prelievo delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Cedente si riterrà concluso.

RITARDO NEI PAGAMENTI MENSILI: Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, saranno dovuti, senza alcuna intenzione, sull'importo non pagato, gli interessi di mora. Tali interessi decorreranno senza pregiudicare la facoltà del Cessionario o, per esso, della Società Procuratrice, di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 2° comma cod. civ..

ESTINZIONE ANTICIPATA: E' sempre facoltà del Cedente di estinguere anticipatamente il finanziamento nelle modalità previste dal contratto. Su quest'ultimo sono altresì indicate tutte le somme addebitate al Cedente al momento della erogazione, che non potranno in alcun caso essere rimborsate. Pertanto, in caso di estinzione anticipata, il residuo debito s'intende al netto della sola quota intestata ancora da maturare attualizzata al tasso nominale annuo indicato nel contratto.

SPESE TRATTENUTE ALL'EROGAZIONE: Le spese indicate nei punti B, F, H, I, P e Q della tabella relativa alle condizioni economiche, essendo a carico del Cedente, verranno trattenute dal Cessionario o, per esso, dalla Società Procuratrice all'atto dell'erogazione del finanziamento e direttamente corrisposte agli aventi diritto.

EFFETTI DELLA CESSIONE SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA: La cessione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro la cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sulla liquidazione o sulle somme dovute agli aventi diritto a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione.

RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE: Nei casi di riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile, qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione inferiore al terzo, la trattenuta da parte dell'Amministrazione dovrà continuare a essere effettuata nella misura stabilita dal contratto. Ove la riduzione sia maggiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto. (artt. 35 e 55 del D.P.R. 5/1/1950 n. 180).

CONTRATTI ASSICURATIVI: La stipula del contratto di finanziamento presuppone la sottoscrizione dei contratti assicurativi connessi all'operazione. I costi delle assicurazioni saranno a totale carico del Cedente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente dal Cessionario o, per esso, dalla Società Procuratrice al momento dell'erogazione del prestito qualora il cedente dia mandato al Cessionario o, per esso, alla Società Procuratrice. È salvo il diritto della Compagnia di assicurazione di rivalersi sul Cedente per le somme dovute a qualsiasi titolo in forza della surroga nella posizione creditoria del Cessionario. Per i dipendenti dello Stato, per compagnia assicurativa si deve intendere anche l'INPDAP.

COMUNICAZIONI PERIODICHE: Le comunicazioni periodiche comprendenti uno schema analitico che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate, saranno trasmesse al Cedente almeno una volta l'anno all'indirizzo di residenza e s'intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DI RESIDENZA O TRASFERIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO: Il Cedente è obbligato a comunicare ogni sua variazione di indirizzo di residenza o il trasferimento, anche di dipendenza lavorativa, al Cessionario o, per esso, alla Società Procuratrice così come l'amministrazione da cui si allontana è tenuta a comunicare a quella ove assume il servizio il conto della cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge.

ORGANI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE: Il Cedente potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami del Cessionario all'indirizzo indicato nel foglio informativo consegnato dalla Società Procuratrice prima della conclusione del contratto.

ONERI AGGIUNTIVI: Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Cessionario o, per esso dalla Società Procuratrice oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento ed indicati nella sezione di questo Foglio informativo denominata "Condizioni economiche dell'operazione o del servizio".

Il Cessionario e, per esso, la Società Procuratrice informano il Cedente e che il finanziamento può essere ottenuto anche direttamente presso gli uffici della stessa Società Procuratrice e che, pertanto, l'attività del soggetto terzo non è necessaria per l'ottenimento del credito.

Delegazione di Pagamento

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: Il contratto si conclude nel momento della contestuale sottoscrizione tra le parti.

L'erogazione del finanziamento avrà luogo entro 30 giorni dall'ottenimento dell'atto di delega che include la dichiarazione scritta per accettazione o benestare da parte dell'Amministrazione presso la quale il Delegante lavora, sul proprio impegno a trattenere le quote delegate dalla retribuzione mensile del Delegante stesso. La valuta riconosciuta al cedente sarà di 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata indicata nel contratto.

PAGAMENTI: Il prelievo delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Delegante si riterrà concluso.

RITARDO NEI PAGAMENTI MENSILI: Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, saranno dovuti, senza alcuna intenzione, sull'importo non pagato, gli interessi di mora. Tali interessi decorreranno senza pregiudicare la facoltà del Mutuante o, per esso, della Società Procuratrice, di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 2° comma cod. civ..

ESTINZIONE ANTICIPATA: E' sempre facoltà del Delegante di estinguere anticipatamente il finanziamento nelle modalità previste dal contratto. Su quest'ultimo sono altresì indicate tutte le somme addebitate al Delegante al momento della erogazione, che non potranno in alcun caso essere rimborsate. Per tanto, in caso di estinzione anticipata, il residuo debito s'intende al netto della sola quota interessi ancora da maturare attualizzata al tasso nominale annuo indicato nel contratto.

SPESE TRATTENUTE ALL'EROGAZIONE: Le spese indicate nei punti B, F, H, I, P e Q della tabella relativa alle condizioni economiche, essendo a carico del Delegante, verranno trattenute dal Mutuante o, per esso, dalla Società Procuratrice all'atto dell'erogazione del finanziamento e direttamente corrisposte agli aventi diritto.

EFFETTI DELLA DELEGAZIONE SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA: La delegazione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la delegazione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sulla liquidazione o sulle somme dovute agli aventi diritto a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione.

CONTRATTI ASSICURATIVI: La stipula del contratto di finanziamento presuppone la sottoscrizione dei contratti assicurativi connessi all'operazione. I costi delle assicurazioni saranno a totale carico del Delegante ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente dal Mutuante o, per esso, dalla Società Procuratrice al momento dell'erogazione del prestito qualora il Delegante dia mandato al Mutuante o, per esso, alla Società Procuratrice. È salvo il diritto della Compagnia di assicurazione di rivalersi sul Mutuante per le somme dovute a qualsiasi titolo in forza della surroga nella posizione creditoria del Mutuante.

COMUNICAZIONI PERIODICHE: Le comunicazioni periodiche comprendenti uno schema analitico che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate, saranno trasmesse al Delegante almeno una volta l'anno all'indirizzo di residenza e s'intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DI RESIDENZA O TRASFERIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO: Il Delegante è obbligato a comunicare ogni sua variazione di indirizzo di residenza o il trasferimento, anche di dipendenza lavorativa, al Mutuante o, per esso, alla Società Procuratrice.

ORGANI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE: Il Delegante potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami del Mutuante all'indirizzo indicato nel foglio informativo consegnato dalla Società Procuratrice prima della conclusione del contratto.

ONERI AGGIUNTIVI: Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Mutuante o, per esso dalla Società Procuratrice oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento ed indicati nella sezione di questo Foglio informativo denominata "Condizioni economiche dell'operazione o del servizio".

Il Mutuante e, per esso, la Società Procuratrice informano il Delegante che il finanziamento può essere ottenuto anche direttamente presso gli uffici della stessa Società Procuratrice e che, pertanto, l'attività del soggetto terzo non è necessaria per l'ottenimento del credito.

Legenda esplicitiva delle principali nozioni

CAPITALE RESIDUO: Ammontare del prestito (in linea capitale, non comprensivo degli interessi) che il Cedente/Delegante deve ancora versare al Cessionario/Mutuante.

SOCIETA' PROCURATRICE: Intermediario che, in forza di procura speciale conferita dal Cessionario/Mutuante e di un accordo convenzionale con lo stesso, opera in suo nome e per suo conto per il perfezionamento delle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio/delegazione di pagamento di quota dello stipendio.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: Intervallo temporale concordato tra il Cessionario/Mutuante, o per esso la Società Procuratrice ed il Cedente/Delegante entro cui quest'ultimo dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati ed attualizzati.

EROGAZIONE: Atto attraverso cui il Cessionario/Mutuante o, per esso, la Società Procuratrice versa a favore del Cedente/Delegante l'importo concesso in prestito.

ESTINZIONE ANTICIPATA: Facoltà da parte del Cedente/Delegante di estinguere anticipatamente il debito, rispetto al termine contrattuale concordato, eventualmente dietro pagamento di un onere aggiuntivo.

GARANZIA: Valore richiesto dal Cessionario/Mutuante per la concessione di un prestito, su cui il Cessionario/Mutuante si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie possono essere reali (pegno o ipoteca), personali (firma di un coobbligato, fidejussione), convenzionali od assicurative a copertura dei rischi vita e di impiego.

INTERESSI DI MORALE: Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente/Delegante in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.

RATA/QUOTA: Versamento periodico da corrispondere al Cessionario/Mutuante o alla Società Procuratrice come rimborso del finanziamento accordato, comprensivo sia della quota capitale che della quota interessi maturata.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): Indice, espresso in termini percentuali, con tre cifre decimali e su base annua del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese istruttorie, spese di apertura pratica, assicurative, ecc..

TAN (Tasso Annuo Nominale): È il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dal Cessionario/Mutuante all'importo lordo del finanziamento. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali commissioni, spese e imposte. Corrisponde al prezzo che il Cedente/Delegante paga al Cessionario/Mutuante per la fruizione del prestito nell'intervallo di tempo di un anno.

IL CEDENTE/DELEGANTE

IL MEDIATORE CREDITIZIO/AGENTE